

1364



OTTO DI FIDUCIA
RIPRODOTTO IN DATA 10 APR 2014
dal 26 MAR 2014 al 10 APR 2014
Registri, il 26 MAR 2014
IL RESPONSABILE

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza. (proposte di deliberazioni della G.M. n. 498 del 05.12.2013 e n. 11 del 14.01.2014)

N. 16

Data 27.02.2014

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 17.40 e seguenti, presso l'Anla Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione urgente di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (TERRITORIO)	X		16) TUMINO SERENA (MSS)		X
2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)	X		17) BRUGALETTA DAVIDE (MSS)		X
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)		X	18) DISCA SEBASTIANA (MSS)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) STEVANATO MAURIZIO (MSS)	X	
5) LO DESTRO GIUSEPPE (RG. DOMANI)	X		20) LICITRA GIORGIO (MSS)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (IDEE per RG)		X	21) SPADOLA FILIPPO (MSS)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)	X		22) LEGGIO GIANLUCA (MSS)	X	
8) TRINGALI ANTONIO (MSS)		X	23) ANTOCI FRANCA (MSS)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (MEGAFONO)		X	24) SCHININA' LUCA (MSS)	X	
10) IALACQUA CARMELO (MOV.CITTA')	X		25) FORNARO DARIO (MSS)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)	X		26) DIPASQUALE SALVATORE (MSS)	X	
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)	X		27) NICITA MANUELA (MSS)		X
13) MORANDO GIANLUCA (MOV. CIV.1B)	X		28) LIBERATORE GIOVANNI (MSS)	X	
14) FEDERICO ZAARA (MSS)	X		29) CASTRO MIRELLA (MSS)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (MSS)	X		30) GULINO DARIO (MSS)	X	
PRESENTI	22		ASSENTI	8	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente dott. Giovanni Iacono il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maria Letizia Pittari dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore I dott. Francesco Lumiera sulla deliberazione di G.M. n. 498 del 05.12.2013 e dal Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Pittari sulla deliberazione di G.M. n. 11 del 14.01.2014.

Ragusa, 05.12.2013/14.01.2014

Il Dirigente del Settore I
f.to dott. Francesco Lumiera

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Letizia Pittari

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione di G.M. n. 498 del 05.12.2013

Il Responsabile di Ragioneria
f.to dott. Francesco Lumiera

Ragusa, 05.12.2013

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, 05.12.2013

Parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale Maria Letizia Pittari sulle deliberazioni n. 498 del 05.12.2013 e n. 11 del 14.01.2014

Ragusa, 05.12.2013/14.01.2014

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Letizia Pittari

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 498 del 05.12.2014 della Giunta Municipale con la quale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza";

Vista la deliberazione n. 11 del 14.01.2014 della Giunta Municipale con la quale ha proposto al consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Deliberazione G.M. n. 498/2013 – Modifiche";

Considerato che l'art. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il quale detta obblighi di pubblicazione di documenti e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico;

Che l'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così stabilisce: "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo";

Visto, altresì, l'art. 47 del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 nonché per la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2;

Ritenuto necessario dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità di pubblicità e di trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali degli amministratori, nonché per la disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza;

Rilevato che occorre integrare la detta proposta, inserendo quanto previsto dal comma 1 lett. f) del citato art. 14 e dunque integrare come segue l'art. 3 del Regolamento proposto, aggiungendo dopo la lettera e) :

f1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

f2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 relative agli eventuali contributi ricevuti;

Rilevato che conseguentemente occorre integrare la detta proposta, modificando il comma 2, inserendo dopo la parola "comma 1", le seguenti "lett. f1) e f2)";

Udita la relazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Letizia Pittari;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Affari Generali in data 08.01.2014 sulla deliberazione della G.M. n. 498 del 05.12.2013, mentre sulla deliberazione della G. M. n. 11 del 14.01.2014, la 1^a Commissione Affari Generali, ha espresso parere negativo in data 14.02.2014;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/ 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 24 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 24 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Federico, Tumino Maurizio, Ialacqua, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Mirabella, Marino, Tringali, Morando;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, con le modifiche apportate dalla deliberazione di G.M. n. 11 del 14.01.2014, composta da n. 15 articoli e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di demandare al Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali e Affari generali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, ivi compresa la distribuzione di copia del Regolamento al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e agli amministratori societari;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nel sito dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Regolamenti", prevista all'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

FB

Parte integrante: Regolamento
All. delib. n. 498/2013 e n.11/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to dott. Giovanni Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to prof. Giogo Massari

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. ssa Maria Letizia Pittari

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 10 MAR. 2014 e rimarrà affissa fino al 25 MAR. 2014 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Ragusa, li 10 MAR. 2014

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10 MAR. 2014 al 25 MAR. 2014
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 MAR. 2014 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10 MAR. 2014 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE




Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

Per Copia conforme da se

Ragusa, li 10 MAR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO C.S.
(Dott. ssa Maria Letizia Scalone)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676231 – Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi **dal 26/03/2014 al 10/04/2014** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa, 11/04/2014

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di **C.C. n. 16 del 27/02/2014** avente per oggetto: "**Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza. (proposte di deliberazioni della G.M. N. 498 del 05.12.2013 e n. 11 del 14.01.2014)**", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 26/03/2014 al 10/04/2014**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, 11/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 16 del 27-02-2014

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 47 DEL D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 IN MATERIA DI TRASPARENZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2014

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, in vigore dal 20 aprile 2013, di seguito denominato semplicemente "decreto".

Articolo 2. Soggetti passivi

Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:

- a) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto;
- b) gli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
- c) Il Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto.

Articolo 3. Obblighi degli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere al Dirigente del Settore "Assistenza agli organi istituzionali e Affari Generali" una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando apposito modello predisposto), concernente le seguenti notizie ed informazioni, come prescritto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazioni a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- f2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- f3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. In attuazione dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 33/2013, gli amministratori sono altresì tenuti a trasmettere - in modalità esclusivamente telematica - le medesime dichiarazioni indicate al precedente comma 1, lett. f1) ed f2), relative al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo

grado, ove gli stessi vi consentano (utilizzando apposito modello predisposto). Nella pubblicazione dei dati, prevista al successivo art. 3, viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

3. Gli amministratori e gli altri soggetti indicati al precedente comma 2 sono tenuti a presentare:
- la dichiarazione iniziale entro tre mesi dalla elezione del Sindaco e dei Consiglieri o dalla nomina degli Assessori;
 - una dichiarazione annuale entro 30 giorni successivi al termine previsto per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche per ogni anno di durata del mandato/incarico.
4. La dichiarazione prevista dal presente articolo deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei precedenti dati già comunicati.

Articolo 4. Pubblicazione sito web istituzionale.

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
2. In ogni caso, viene garantita la possibilità per chi accede all'informazione di verificare il cronologico relativo a: inizio mandato, anno per anno e fine mandato.
3. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui sopra, sono pubblicati integralmente, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.
4. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 33/2013, è consentito il trattamento dei dati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro libero riutilizzo, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettare l'integrità, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 5. Ipotesi di tutela della riservatezza.

1. Ai sensi dell'art. 9, L. n. 441/1982, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi fiscali, di tutti i soggetti di cui all'art. 3, è pubblicato soltanto il "quadro riepilogativo", estratto dalla dichiarazione.
2. Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti dell'Amministratore, non si applica la norma sul formato aperto e sulla libera riutilizzabilità degli stessi. Speciali modalità tecnologiche vengono applicate dall'Ufficio addetto alla pubblicazione per impedire tale riutilizzo.
3. L'indicazione nei curricula presentati dagli amministratori di eventuali dati personali o sensibili implica l'autorizzazione a pubblicarli.

Articolo 6. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori del Comune e degli amministratori societari

Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, il Dirigente del Settore "Affari Generali e istituzionali" predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli amministratori del Comune entro i termini di legge¹. È, in ogni caso, escluso che il mancato o tardivo invio dell'avviso possa costituire esimente dell'eventuale illecito amministrativo compiuto dagli interessati.

¹ Tre mesi dalla proclamazione (art. 2, L. 441/82) ovvero trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 3, L. 441/82) ovvero tre mesi dalla data di cessazione dall'ufficio (art. 4, L. 441/82).

2. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 2 lett. a) e b), in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il Responsabile per la trasparenza invita, con sollecito scritto, l'amministratore a presentare o a integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a quindici e fino a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 5. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il Responsabile per la trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della trasparenza, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 2, a carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio.
6. I soggetti di cui al successivo art. 7 verificano periodicamente, con cadenza non superiore a sei mesi, la reiterazione della violazione da parte dei soggetti inadempienti.

Articolo 7. Avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, dell'Organismo Interno di valutazione, del Dirigente del Settore Assistenza agli organi istituzionali e Affari Generali ovvero del Responsabile per la trasparenza.

Articolo 8. Sanzioni

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all'art. 2 comporta, ai sensi di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).
2. Ogni recidiva commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio della sanzione già applicata.
3. Dell'eventuale inadempimento ed irrogazione di sanzioni viene data comunicazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale (a seconda del soggetto inadempiente), ai fini delle iniziative di rispettiva competenza.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed impregiudicato l'accertamento di eventuali e ulteriori responsabilità in ragione delle dichiarazioni rese da parte delle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 9. Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta.

1. Per quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, L. n. 689/1981, per le violazioni di cui al presente Regolamento, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 2.

Articolo 10. Competenze

Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto sono individuate come segue:

- Organo accertatore: il Dirigente del Settore Assistenza agli organi istituzionali e Affari Generali.
- Autorità competente: il Responsabile per la trasparenza.

Articolo 11. Procedimento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

2. Il responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

Articolo 12. Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

- sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata, per le violazioni di cui all'art. 14 del decreto;
- riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

Articolo 13. Rateizzazione

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata legge n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 16,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato

dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Articolo 14. Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato alla Civit, ai sensi dell'art. 45, comma 4, a cura del responsabile della trasparenza;
- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, del decreto: è comunicato al Servizio finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;

Articolo 15. Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981, le disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché quelle contenute nel Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, approvato con deliberazione della Giunta Municipale 10 dicembre 2010, n. 519.